



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

ORDINANZA SINDACALE N 886 DEL 12 luglio 2023

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE IN LOCALITA' LA CAPANNINA

IL SINDACO

- VISTO il D.P.R. 08 Giugno 1982 n. 470, modificato dall'art. 18 della Legge 29 Dicembre 2000 n. 422 e 28 Luglio 2004 n. 192 – Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTO l'art. 5 del succitato Decreto dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;
- VISTO e PRESO ATTO della comunicazione della capitaneria di Porto di Vibo Valentia, pervenuta a mezzo pec a questo Comune in data, 12/07/2023 acquisita al prot. n 35330 segnalante che dal risultato di analisi effettuate dall'ARPACAL, nell'area di balneazione "La Capannina", è emerso che alcuni parametri non sono conformi alla normativa in materia di acque di balneazione (D.lgs n 116 30 maggio 2008);
- CONSIDERATO che tanto è stato segnalato, per le rispettive competenze, all'ARPA;
- RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni suddette al fine della salvaguardia dell'Igiene e della Salute Pubblica di provvedere all'immediato divieto di balneazione nei tratti costieri su riportati;
- VISTO l'art. 50 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al D. L.vo 18.08.2000, n. 267, il quale demanda al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti per garantire l'Igiene e la Sanità Pubblica;
- VISTO il D. L.vo 10.08.2000 n. 267, "T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL."

ORDINA


il DIVIETO di BALNEAZIONE nelle seguenti aree della costa con effetto immediato e sino ad esplicito atto di revoca:

località La Capannina nell'area compresa tra le coordinate

38° 42' 53'' N – 16° 06' 43'' E ; 38° 43' 04'' N – 16° 07' 13'' E



CITTÀ DI VIBO VALENTIA



Le violazioni saranno accertate secondo le norme di riferimento vigenti. La Polizia Municipale e tutti gli altri Organi di Polizia in indirizzo e presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

A norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Calabria.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

A norma dell'art.8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile.....

DISPONE

La notifica della presente, nei modi e nelle forme di legge per quanto di rispettiva competenza



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia
All'ARPACAL
Al Comando di Polizia Municipale, Sede
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia
Alla Prefettura UTG Vibo Valentia
Nonchè all'inserimento della stessa nel registro delle Ordinanze Sindacali.

VIBO VALENTIA, 12 luglio 2023



Il Sindaco
Avv. Maria Limardo